

**SCHEMA CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DI LUOGHI/LOCALI  
IDONEI PER L'ISTITUZIONE DI UFFICI SEPARATI DI STATO CIVILE DESTINATI  
ALLA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CON RITO CIVILE E COSTITUZIONE DI  
UNIONI CIVILI.**

L'anno..... giorno..... del mese di..... nella sede comunale di Castellina in Chianti,

**SCRITTURA PRIVATA**

da valersi ad ogni effetto di legge tra:

- 1) ..... nato a .....il....., C.F. .... nella sua qualità di .....della , comodante, ed il
- 2) Comune di Castellina in Chianti, con sede in Viale Rimembranza, 14 (CF 80002290528 – P.IVA 00094900529, comodatario, di seguito denominato “Comune”, rappresentato da.....nato a ..... il .....in qualità di Responsabile del....., come da decreto sindacale n° .....del ,

VISTA la delibera di Giunta n. 54 del 29/10/2025 con la quale si approvava il “REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E PER LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI”;

PREMESSO CHE:

- ai sensi del D.P.R.n.396 del 03/11/2000 “*Nuovo ordinamento di stato civile*“ con Deliberazione di Giunta Comunale i Comuni possono disporre, anche per singole funzioni, l'istituzione di uno o più separati uffici di stato civile, dandone comunicazione contestuale al Prefetto;
- con Determinazione del Responsabile dell'Area amministrativa n.\_\_\_\_ del, sono stati approvati l'avviso pubblico, il modello di manifestazione di interesse e lo schema di contratto in oggetto;
- con manifestazione di interesse del\_\_\_\_\_, acquisita al protocollo generale in data \_\_\_\_\_ al n.\_\_\_\_, lo stesso comodante si è reso disponibile alla destinazione dell'ambiente/ della struttura, descritta in planimetria allegata, per la celebrazione dei matrimoni civili e le costituzioni di unioni civili;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.\_\_\_\_\_ del\_\_\_\_\_, accogliendo la citata richiesta, ha istituito in detta struttura un separato ufficio di stato civile, con la sola funzione di celebrazione di matrimoni civili e la costituzione di unioni civili, ai sensi dell'art.3 del D.P.R.n.396 del 03.11.2000 e s.m.i.;

per quanto sopra premesso di comune accordo fra i suindicati comparenti,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Articolo 1 - Oggetto e finalità.**

Il presente atto ha la finalità di definire le modalità con le quali le parti si accordano per la celebrazione di matrimoni con rito civile e la costituzione di unioni civili in locali, ambienti e/o pertinenze funzionali dell'immobile denominato ..... e posto in ....., mediante l'istituzione di un separato Ufficio di Stato Civile, in conformità dell'Avviso pubblico approvato con Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che dichiara di conoscere ed accettare.

### **Articolo 2 - Descrizione dei locali/ambienti concessi in comodato.**

Per l'istituzione di un separato Ufficio di Stato Civile, il comodante concede in comodato d'uso gratuito al comodatario, che accetta, gli ambienti dell'immobile contraddistinto catastalmente al foglio n....., particella n..... sub ..... del Comune di Castellina in Chianti, evidenziati nella planimetria allegato sub A) al presente atto.

### **Articolo 3 - Destinazione d'uso.**

Gli ambienti oggetto di comodato d'uso gratuito dovranno essere utilizzati esclusivamente dal Comune per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione di unioni civili. Il Comune provvederà ad istituire un separato Ufficio di Stato Civile e, pertanto, detto "luogo" è da ritenersi ad ogni effetto "Ufficio di Stato Civile".

### **Articolo 4 - Condizioni e rimborsi spese.**

Con Deliberazione di Giunta Comunale n 105 del 14/11/2025 e ss.mm.ii. sono state stabilite le tariffe dovute dagli sposi al Comune a titolo di rimborso spese per la celebrazione del matrimonio con rito civile. Il comodante non deve richiedere alcun corrispettivo diretto o indiretto ai nubendi per l'utilizzo della sala, dell'uso delle suppellettili e la celebrazione del rito.

### **Articolo 5 - Allestimento della sala e/o ambienti.**

Per ogni celebrazione di matrimonio il comodante dovrà garantire un adeguato allestimento, comprendente almeno: n. 1 tavolo di almeno mt. 1,5, n. 2 poltroncina/sedia per l'Ufficiale di stato civile ed eventuale coadiuvante; n. 2 sedie/poltroncine per i nubendi e n. 2 sedie/poltroncine per i testimoni; bandiere – italiana, europea; impianto audio e idonee sedute per gli invitati.

Qualora la location proposta sia costituita da uno spazio aperto, questa deve essere necessariamente dotata di idonea struttura dedicata alla celebrazione, di cui alla planimetria allegata alla manifestazione di interesse.

Gli eventuali allestimenti diversi al di fuori di quello proposto con il progetto, saranno oggetto di accordo tra il comodante e i nubendi ai quali non potrà comunque essere richiesto alcun corrispettivo per l'uso dello spazio/locale concesso per la sola celebrazione del rito civile attrezzato secondo il progetto approvato.

Nel corso del rito, il luogo della celebrazione è ad ogni effetto "Ufficio di Stato Civile" e, pertanto, non potranno essere consentite attività incongruenti o lesive del decoro. Il comodante, inoltre, dovrà dotare la sala adibita alla celebrazione dei matrimoni civili ed unioni civili delle bandiere Europea e Italiana, e provvedere alla eventuale rimozione delle stesse, al di fuori degli usi stabiliti dal presente comodato d'uso gratuito e provvedendo a riposizionarle quando la sala viene riutilizzata per i fini istituzionali relativi alla celebrazione di matrimoni civili.

### **Articolo 6 - Accessibilità del luogo di celebrazione.**

Nel rispetto dell'art. 106 del Codice Civile il matrimonio deve essere celebrato in luogo aperto al pubblico, pertanto in coincidenza con la sua costituzione, deve essere garantito a chiunque libero accesso all'Ufficio di Stato Civile, anche per i portatori di disabilità. Il comodante della residenza dovrà adottare le misure necessarie affinché non vi siano impedimenti per l'ingresso e la permanenza nel luogo di celebrazione.

### **Articolo 7 - Responsabilità ed obblighi del Comune.**

In relazione all'uso per il quale è concesso il comodato d'uso gratuito, il Comune non assume alcun obbligo circa la custodia, la conservazione, il deterioramento e le spese necessarie all'uso, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o da terzi o per infortuni. Tali responsabilità ed eventuali spese relative, rimangono ad esclusivo carico del comodante.

L'uso dei beni dovrà avvenire con la dovuta diligenza, per il periodo temporale ed al solo scopo della celebrazione dei matrimoni civili e della costituzione delle unioni civili.

Il Comune comunicherà, a cura dell'Ufficio di Stato Civile, alla struttura interessata la data fissata

per la celebrazione matrimoniale con un preavviso di almeno 20 giorni.

A carico del bilancio comunale non grava alcun onere derivante dalla stipula del presente atto.

### **Articolo 8 - Responsabilità ed obblighi del comodante.**

Il comodante è tenuto a garantire adeguate condizioni di sicurezza degli impianti/struttura, sia degli ambienti che dei luoghi di accesso. Il numero massimo di partecipanti dovrà essere adeguato alla sicurezza della struttura. Al comodante compete l'onere di apertura, chiusura, allestimento e pulizia della sala adibita alla celebrazione del matrimonio civile. A carico dello stesso sono le eventuali spese ordinarie e straordinarie sostenute per il godimento dell'immobile. Il Comodante esonera altresì l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità derivante da azioni, omissioni di terzi e danni a cose e persone compiuti durante l'utilizzo dei locali o aree ove si celebra il matrimonio o unione civile.

Durante la celebrazione il luogo è ad ogni effetto "Ufficio di Stato Civile" e pertanto non potranno essere consentite attività incongruenti o lesive del decoro.

Il comodante dell'immobile, nel caso sia contattato direttamente dalla coppia interessata, prima di assumere qualsiasi forma di impegno, dovrà avere cura di indirizzare gli stessi soggetti presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune, per le relative attività amministrative, in quanto le prenotazioni per le celebrazioni di che trattasi sono prerogativa esclusiva di quest'ultimo. Ed ancora, sono in capo al comodante i seguenti obblighi:

- L'unità immobiliare ed eventuali pertinenze oggetto di comodato dovranno essere in modo esclusivo quelle indicate dall'interessato nella manifestazione di interesse.
- L'unità immobiliare ed eventuali pertinenze concessi in uso per le celebrazioni dei matrimoni civili ed unioni civili dovranno essere decorose e adeguate alla finalità pubblica/istituzionale.
- Durante le celebrazioni dovrà essere garantito a tutti i cittadini, compresi i portatori di disabilità, il libero accesso alle unità immobiliari ed eventuali pertinenze ove è istituito l'Ufficio separato dello Stato Civile del Comune di Castellina in Chianti;
- Effettuare la manutenzione dell'unità immobiliare ed eventuali pertinenze a propria cura e spese;
- Garantire la disponibilità e l'uso dell'unità immobiliare ed eventuali pertinenze per il periodo temporale necessario alla celebrazione dei matrimoni e unioni civili la cui data è fissata dall'Ufficio di Stato Civile per sua esclusiva competenza;
- Il comodante, nel caso sia contattato direttamente dai nubendi, prima di assumere qualsiasi forma di impegno, dovrà avere cura di indirizzare gli stessi soggetti presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune per le relative attività amministrative, in quanto le prenotazioni per le celebrazioni di che trattasi sono prerogativa esclusiva di quest'ultimo.
- La concessione in comodato gratuito, che regola il rapporto tra Privato ed Ente Pubblico e l'istituzione di sedi separate, mantiene indenne l'Amministrazione da spese ed oneri e non comporta per il comodante/avente titolo l'acquisizione di diritti, né sotto il profilo di corrispettivo, né sotto il profilo di eventuali servizi collegati.
- Si precisa che le tariffe dovute dai fruitori, come previsto da apposita Deliberazione di Giunta Comunale, saranno autonomamente introitate dal Comune.
- Il comodante esonera, altresì, l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità derivante da azioni, omissioni di terzi e danni a cose e persone compiuti durante l'utilizzo dei locali o aree ove si celebra il matrimonio o unione civile.
- Il comodante si obbliga, in ogni momento dell'esecuzione del contratto, a rendere accessibile a personale qualificato del Comune di Castellina in Chianti la struttura interessata al fine di valutare la permanenza dei requisiti richiesti dall'avviso

**Articolo 9 – Durata.**

Il presente contratto avrà la durata di cinque anni dalla data di stipulazione. Nell'arco temporale sopra indicato l'effettivo comodato d'uso gratuito opererà per i giorni ed orari necessari all'espletamento delle attività relative alla celebrazione dei matrimoni civili. Le parti escludono, quindi, la generica durata del comodato d'uso gratuito nel tempo sopraindicato convenendo, senza eccezione alcuna, che lo stesso opererà esclusivamente per i giorni ed orari di volta in volta concordati tra il Comune e la comodante. Le parti convengono che il Comune debba chiedere l'attivazione del comodato d'uso gratuito con un preavviso di almeno 20 giorni. Ad ogni attivazione per la celebrazione di matrimoni civili, il comodato d'uso avrà la durata necessaria allo svolgimento della celebrazione medesima.

Alla scadenza del termine contrattuale non si applicherà alcun rinnovo tacito

**Articolo 10 – Orari per le celebrazioni.**

I matrimoni civili di cittadini residenti e non, che ne facciano richiesta, vengono celebrati nelle strutture individuate come Uffici separati di Stato Civile, nei giorni e negli orari concordati tra i nubendi e l'Amministrazione Comunale, previa comunicazione al Comodante per l'attivazione del comodato d'uso di cui sopra.

Le celebrazioni dei matrimoni ed unioni civili avverranno nei giorni previsti dal regolamento comunale.

Il Comune provvede alla celebrazione del matrimonio con la presenza dell'Ufficiale dello Stato Civile o suo delegato.

**Articolo 11 – Polizza fideiussoria.**

Il comodante deposita apposita polizza di responsabilità civile verso i terzi con massimali non inferiori ad € 500.000,00 per ciascun sinistro per danni a cose e persone occorsi durante lo svolgimento delle attività di stato civile.

**Articolo 12 – Modifica.**

A pena di nullità, ogni modifica al presente contratto può aver luogo e può essere prevista solo con atto scritto, debitamente sottoscritto da entrambi le parti.

**Articolo 13 - Avvio e decadenza.**

Il presente atto è sottoscritto in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale relativa all'istituzione di separato Ufficio di Stato Civile, come previsto dall'art. 3 del D.P.R. n. 396/2000. L'avvio delle celebrazioni è subordinato all'esecutività degli atti ed al completamento degli adempimenti preparatori necessari. E' facoltà delle parti recedere dagli accordi di cui al presente comodato con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo di raccomandata A.R. o P.E.C., con preavviso di 6 ( sei ) mesi.

**Articolo 14 - Spese contrattuali**

Il presente contratto di comodato d'uso gratuito è sottoposto a registrazione in misura fissa ai sensi del D.p.r. n.131 del 26.04.1986. Le spese sono a carico del soggetto comodante della struttura.

**Articolo 15 - Controversie**

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e Leggi in vigore. Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro di Siena, con esclusione delle competenze arbitrali.

**Articolo 16 – Riservatezza delle informazioni**

Con la sottoscrizione del presente contratto il Comodante dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), i dati personali raccolti in occasione delle celebrazioni dei matrimoni saranno trattati con la massima riservatezza, esclusivamente per le finalità del presente contratto e che il conferimento dei dati è indispensabile per lo svolgimento dei servizi richiesti.

Letto, approvato e sottoscritto

IL COMODANTE

---

IL COMUNE  
COMODATARIO

---